

Oggetto: misure di contenimento del contagio da Covid-19 sul territorio comunale.

IL SINDACO

Visto l'art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 19/2020 (convertito con modifiche nella legge n°35/2020), secondo cui, tra le diverse misure finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19, può essere introdotta quella della "chiusura al pubblico di strade urbane";

Visto l'art. 1, comma 2, lett. d) ed e) del D.P.C.M. del 26.04.2020, che ha attribuito al Sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale;

Visto l'art. 1, comma 9, d.l. 33/2020 (convertito con modificazioni dalla l. 74/2020), che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Visto l'art. 1, comma 4, D.P.C.M. del 3.11.2020, secondo cui, tra le misure finalizzate alla mitigazione del contagio da Covid-19, può essere adottata anche quella di chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani (per tutta la giornata o in determinate fasce orarie), dove si possono creare situazioni di assembramento, fermo restando la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

Visti gli artt. 33 l. 833/789 e 50 d.lgs. 267/2000, che radicano nel sindaco la competenza ad adottare, sul territorio comunale, tutte le misure ritenute utili e necessarie per tutelare la salute pubblica e quindi non solo quelle riferite alla chiusura di piazze o strade nelle quali si registra la violazione del divieto di assembramento, ma anche ogni altra misura, anche se non tipizzata dalla vigente normativa, purchè si riveli utile e necessaria per il contenimento del contagio da Covid-19;

Vista la circolare del sig. Prefetto di Caltanissetta del 11.11.2020, prot. 0067890, che in merito alla chiusura delle strade o piazze, sempre finalizzata al contenimento del Covid-19, ha suggerito l'opportunità che detta valutazione venga compiuta anche con l'ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria;

Vista la circolare degli assessori regionali alla Salute e all'Istruzione del 13.11.2020, prot. 48649, che per la sospensione delle attività didattiche e scolastiche fa obbligo al Comune di acquisire il parere obbligatorio della competente ASP;

Ritenuto che, a seguito della video-conferenza tenutasi, nelle ore antimeridiane della data odierna, tra la scrivente Amministrazione e la direzione sanitaria dell'ASP di Caltanissetta, si è appreso che la curva dei contagi da Covid-19, rilevata a Gela negli ultimi, giorni, si è fortemente impennata, passando, nel giro di una settimana, da 365 a 540 contagi, facendo per ciò stesso ritenere opportuno l'adozione di nuove e più stringenti misure di contenimento, che sono state così concordate con la stessa A.S.P.:

- sospensione del mercato settimanale del martedì e del mercato rionale di via Madonna del Rosario;
- chiusura al transito, veicolare e pedonale, - tranne per l'accesso e deflusso dagli esercizi commerciali legittimamente aperti e dalle abitazioni private- di via Imperatore Federico II di Svevia (limitatamente al tratto compreso tra la via Remo e la via Borsellino), nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 17.00 alle ore 22.00, mentre nei giorni di domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- chiusura al transito, veicolare e pedonale, - tranne per l'accesso e deflusso dagli esercizi commerciali legittimamente aperti e dalle abitazioni private - di viale Cortemaggiore (limitatamente al tratto compreso tra la villetta Auriga ed il supermercato Di Pietro), nei

giorni di venerdì e sabato dalle ore 17.00 alle ore 22.00, mentre nei giorni di domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 22.00;

chiusura al transito, veicolare e pedonale – tranne per l'accesso e deflusso dagli esercizi commerciali legittimamente aperti e dalle abitazioni private -, di via Parioli, via Palazzi (da via Danimarca a via Francia) e viale Indipendenza (quest'ultimo nel tratto compreso tra la via Italia e la via Francia), tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 22.00;

- chiusura al transito, veicolare e pedonale, – tranne che per l'accesso e deflusso dagli esercizi commerciali legittimamente aperti e dalle abitazioni private - di corso Vittorio Emanuele (quest'ultimo limitatamente al tratto compreso tra la via Marconi e la piazza Umberto), piazza S. Agostino, piazza S. Giacomo, nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 17.00 alle ore 22.00, mentre nei giorni di domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- chiusura di tutte le ville ed i parchi giochi cittadini, per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana;
- sospensione delle attività didattiche e scolastiche, in presenza, di tutte le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Preso atto che con riferimento alla chiusura delle scuole, in osservanza della circolare assessoriale n del 13.11.2020, prot. 48649, è pure intervenuto il parere dell'ASP territorialmente competente (nota del 16.11.2020, prot. 1882/spemp), che, per i motivi in essa meglio evidenziati, consiglia la chiusura delle scuole, ove non si svolga didattica a distanza per un periodo di 10 giorni.

Dato atto del comportamento, poco responsabile, tenuto da molti cittadini gelesi, che, soprattutto nei fine settimana, non risulta essere in linea con gli obblighi di distanziamento sociale sanciti dal sopra citato D.P.C.M. del 3.11.2020, riversandosi su molte strade urbane ed in special modo in quelle già sopra indicate; a dispregio di ogni misura di protezione contro il contagio pandemico;

Ritenuto

- che, ai sensi del combinato disposto normativo sopra menzionato, le suddette misure di contenimento - concordate con l'ASP territorialmente competente - si pongono come un preciso dovere del Sindaco in questo particolare momento storico contraddistinto, per l'appunto, dall'acutizzarsi del contagio pandemico sul territorio comunale e, purtroppo, anche dall'incomprensibile comportamento di molti cittadini gelesi, che si ostinano a non rispettare gli obblighi di legge sanciti a tutela della salute propria e degli altri;
- che si ritiene opportuno adottare le citate misure con decorrenza immediata e sino al 26 novembre 2020, nella prospettiva che questo lasso di tempo possa essere sufficiente per far diminuire la curva del contagio su Gela ed evitare che il territorio comunale possa essere classificato come zona rossa;

Dato atto, infine, dell'esito della video conferenza tenutasi, nelle ore post meridiane della data odierna, con il sig. Prefetto di Caltanissetta, nella quale è stata prospettata, in via preventiva, l'intenzione di adottare le suddette misure di contenimento del contagio da Covid-19, per essere le stesse oggetto di debito confronto nell'appropriata sede prefettizia, per come disposto nella citata circolare del 11.11.2020, prot. 0067890.

Tutto ciò premesso e ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente.

ORDINA

1. La sospensione del mercato settimanale del martedì e del mercato rionale di via Madonna del Rosario.

2. La chiusura al transito, veicolare e pedonale, – tranne per l'accesso e deflusso dagli esercizi commerciali legittimamente aperti e dalle abitazioni private- di via Imperatore Federico II di Svevia (limitatamente al tratto compreso tra la via Remo e la via Borsellino), nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 17.00 alle ore 22.00, mentre nei giorni di domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 22.00.
3. La chiusura al transito, veicolare e pedonale, – tranne per l'accesso e deflusso dagli esercizi commerciali legittimamente aperti e dalle abitazioni private - di viale Cortemaggiore (limitatamente al tratto compreso tra la villetta Auriga ed il supermercato Di Pietro), nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 17.00 alle ore 22.00, mentre nei giorni di domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 22.00.
4. La chiusura al transito, veicolare e pedonale – tranne per l'accesso e deflusso dagli esercizi commerciali legittimamente aperti e dalle abitazioni private -, di via Parioli, via Palazzi (da via Danimarca a via Francia) e viale Indipendenza (quest'ultimo nel tratto compreso tra la via Italia e la via Francia), per tutti i giorni della settimana, dalle ore 17.00 alle ore 22.00;
5. La chiusura al transito, veicolare e pedonale, – tranne che per l'accesso e deflusso dagli esercizi commerciali legittimamente aperti e dalle abitazioni private - di corso Vittorio Emanuele (quest'ultimo limitatamente al tratto compreso tra la via Marconi e la piazza Umberto), piazza S. Agostino, piazza S. Giacomo, nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 17.00 alle ore 22.00, mentre nei giorni di domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 22.00.
6. La chiusura al transito, veicolare e pedonale, – tranne che per l'accesso e deflusso dagli esercizi commerciali legittimamente aperti e dalle abitazioni private – della piazza Tre Porte (intesa rotonda est di Macchitella), nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 17.00 alle ore 22.00, mentre nei giorni di domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 22.00.
7. La chiusura di tutte le ville ed i parchi giochi cittadini, per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana.
8. La sospensione delle attività didattiche e scolastiche, in presenza, di tutte le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
9. La presente ordinanza ha decorrenza immediata e produrrà effetti sino al 26 novembre 2020, salvo ulteriori proroghe se risulteranno necessarie in relazione all'andamento della curva del contagio che sarà rilevato sul territorio di Gela.
10. Le violazioni alla presente ordinanza come anche delle vigenti misure governative e regionali di contenimento del contagio da Covid-19, sarà punita ai sensi di legge.

Si rivolge un accorato invito a tutti i cittadini ad evitare di uscire di casa, se non per comprovati motivi di necessità e di urgenza, al fine di rendere effettive e proficue le misure adottate con il presente provvedimento.

Allo stesso modo, si fa affidamento sul senso civico dei nostri concittadini e sul loro rispetto delle leggi e della salute propria e degli altri, per auspicare, da un lato, il pieno rispetto della presente ordinanza e dall'altro controlli fermi e stringenti da parte di tutte le forze di polizia.

11. Di trasmettere la presente:

- al sig. Prefetto di Caltanissetta;
- al Commissariato di P.S. di Gela;
- al Reparto Territoriale dei Carabinieri di Gela;
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Gela;
- al Comando di P.M. – Sede -;
- ai dirigenti degli Istituti scolastici cittadini interessati;
- all'ufficio comunale di protezione civile;
- al settore Ambiente,
- alla Ghelas Multiservizi spa;
- al S.U.A.P. comunale;
- alla Direzione Sanitaria dell'ASP di Caltanissetta;

- alle Associazioni di categoria dei commercianti;
- alle Associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio;
- al Portavoce del Sindaco, per darne comunicazione a tutti i mass-media locali e regionali.

Dalla residenza municipale.

Il Sindaco
- Avv. Cristoforo L. Greco -



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and curves, positioned to the right of the printed name.